SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 229**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 30 settembre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla circolare del Ministero dell'interno 13 agosto 1991, F.L. n. 26/91 concernente: «Controllo dei certificati di conto consuntivo». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 208 del 5 settembre 1991) . . . . Pag. 30

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 9

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO
E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1991.

Determinazione delle tariffe di estimo delle unità immobiliari urbane per l'intero territorio nazionale.

Province	Fascicolo
AGRIGENTO	1
ALESSANDRIA	2
ANCONA	3
AOSTA	4
AREZZO	5
ASCOLI PICENO	6
ASTI	7
AVELLINO	8
BARI	9
BELLUNO	10
BENEVENTO	11
BERGAMO	12
BOLOGNA	13
BOLZANO/BOZEN	14
BRESCIA	15
BRINDISI	16
CAGLIARI	17
CALTANISSETTA	18
CAMPOBASSO	19
CASERTA	20
CATANIA	21
CATANZARO	22
CHIETI	23
COMO	24
COSENZA	25
CREMONA	26
CUNEO	27
ENNA	28
FERRARA	29
FIRENZE	30
FOGGIA	31
FORLÌ	32
FROSINONE	33
GENOVA	34
GORIZIA	35
GROSSETO	36
IMPERIA	37
ISERNIA	38
L'AQUILA	39
LA SPEZIA	40
LATINA	41
LECCE	42
LIVORNO	43
LUCCA	44
MACERATA	45
MANTOVA	46
MASSA CARRARA	47
MATERA	48
MESSINA	49
MILANO	50
MODENA	51
NAPOLI	52
NOVARA	53
NUORO	54
ORISTANO	55
PADOVA	56
PALERMO	57
PARMA	58
PAVIA	59
PERUGIA	60
PESARO	61
PESCARA	62
PIACENZA	63
PISA	64
PISTOIA	65
PORDENONE	66
POTENZA	67
RAGUSA	68
RAVENNA	69
REGGIO DI CALABRIA	70
REGGIO NELL'EMILIA	71
RIETI	72
ROMA	73
ROVIGO	74
SALERNO	75
SASSARI	76
SAVONA	77
SIENA	78
SIRACUSA	79
SONDRIO	80
TARANTO	81
TERAMO	82
TERNI	83
TORINO	84
TRAPANI	85
TRENTO	86
TREVISO	87
TRIESTE	88
UDINE	89
VARESE	90
VENEZIA	91
VERCELLI	92
VERONA	93
VICENZA	94
VITERBO	95

91A4257

**SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI**

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli, estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 59:

Colorificio Paulin, società per azioni, in Seren del Grappa (Belluno): Obbligazioni sorteggiate il 23 luglio 1991.

Brenta AB, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 2 settembre 1991.

S.T.A.T. - Stabilimenti truciolati affini Torino, società per azioni, in Torino:

Estrazione di obbligazioni «Delibera assembleare 28 dicembre 1972».

Estrazione di obbligazioni «Delibera assembleare 24 maggio 1971».

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1991, n. 306.

Regolamento concernente la residenza in sede dei familiari di dipendenti in servizio all'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, ed in particolare gli articoli 173 e 174, quarto comma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, concernente il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero, ed in particolare l'art. 12, ottavo comma;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 838, recante ordinamento degli uffici degli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio all'estero e trattamento economico del personale della Difesa ivi destinato;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 7 marzo 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 giugno 1991;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le norme del presente regolamento si applicano al seguente personale in servizio all'estero:

a) personale dei ruoli organici dell'Amministrazione degli affari esteri;

b) persone incaricate delle funzioni di capo di ufficio consolare di prima categoria ai sensi dell'art. 169 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

c) persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri di cui essa si avvale ai sensi dell'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

d) personale ispettivo, direttivo ed insegnante dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione, professori universitari e funzionari di ruolo dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215;

e) personale che fa parte degli uffici degli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 838;

f) personale civile o militare per cui sia comunque prevista l'applicazione dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 2.

1. Agli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 173, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernenti gli aumenti della indennità di servizio all'estero per situazione di famiglia, si considerano residenti stabilmente nella sede estera i familiari del dipendente che soggiornino nella sede per almeno nove mesi all'anno, salvo quanto previsto dalle disposizioni seguenti.

2. Il periodo minimo di soggiorno nella sede estera, che ai sensi del comma 1 costituisce il presupposto per determinare la residenza stabile dei familiari nella sede, è ridotto di un mese per le sedi disagiate e di due mesi per le sedi particolarmente disagiate. Per la individuazione delle sedi disagiate e particolarmente disagiate si fa riferimento al decreto emanato dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, in applicazione dell'art. 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

3. In ogni caso, secondo quanto disposto dall'art. 174, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i periodi di assenza dalla sede del titolare dell'indennità vengono computati come periodo di soggiorno nella sede dei suoi familiari ai fini del calcolo del periodo necessario a determinare la residenza stabile in tale sede a norma del comma 1.

Art. 3.

1. Secondo le disposizioni dell'art. 174, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, gli aumenti per situazione di famiglia previsti dall'art. 173 dello stesso decreto non sono pagabili fino al giorno in cui ciascun familiare raggiunge nella sede di servizio il titolare dell'indennità. Quest'ultimo deve presentare apposita domanda per ottenere gli aumenti, dichiarando che i familiari a cui gli aumenti si riferiscono risiederanno stabilmente nella sede.

2. I periodi di effettivo soggiorno dei familiari del dipendente nella sede devono poi risultare da apposite dichiarazioni, che attestino ciascun arrivo in sede e ciascuna partenza dalla sede dei familiari. Tali dichiarazioni, firmate dal dipendente interessato sotto la propria responsabilità, devono essere trasmesse dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare all'Amministrazione centrale entro dieci giorni dall'arrivo in sede o dalla partenza dalla sede dei familiari a cui si riferiscono.

Art. 4.

1. Qualora, in base alle dichiarazioni di cui all'art. 3, risulti al Ministero che nel corso di un anno di servizio del dipendente l'assenza di un familiare abbia ecceduto i limiti di cui al presente regolamento, il pagamento dei relativi assegni viene sospeso a norma dell'art. 174, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 5.

1. Per i figli del dipendente che, a causa dell'inadeguatezza delle istituzioni scolastiche locali in relazione al *curriculum* di studi seguito, frequentino istituti di istruzione pubblici o privati in Italia o altro Paese diverso dalla sede di servizio del dipendente, deve essere presentata all'Amministrazione centrale idonea certificazione, che attesti il periodo di effettiva frequenza presso gli istituti stessi.

2. Il predetto periodo viene computato come periodo di soggiorno nella sede estera ai fini del calcolo del periodo necessario a determinare la residenza stabile in tale sede a norma dell'art. 2.

Art. 6.

1. Qualora il figlio di un dipendente sia costretto da ragioni di salute a permanere in una casa di cura in Italia o in altro Paese, in quanto, in relazione alla natura dell'infermità sofferta, i servizi sanitari locali non offrono adeguate garanzie o comunque non sussiste nei loro confronti il necessario rapporto fiduciario, deve essere presentata all'Amministrazione centrale idonea certificazione che attesti le condizioni di salute e l'esatto periodo di effettiva permanenza nella casa di cura.

2. Il predetto periodo viene computato come periodo di soggiorno nella sede estera ai fini del calcolo del periodo necessario a determinare la residenza stabile in tale sede a norma dell'art. 2.

Art. 7.

1. Qualora in una sede estera si verifichino eccezionali situazioni di pericolosità, quali eventi bellici o crisi dell'ordine pubblico o calamità naturali, il Ministro degli affari esteri, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, riconosce la sussistenza di tali situazioni e stabilisce che, per il periodo corrispondente, l'effettiva residenza dei familiari nella sede non è richiesta ai fini del pagamento degli aumenti dell'indennità previsti dall'art. 173, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. Il periodo di autorizzata assenza dei familiari dalla sede, determinato in base alle disposizioni del comma 1, viene computato come periodo di soggiorno nella sede estera, ai fini del calcolo del periodo necessario a determinare la residenza stabile in tale sede a norma dell'art. 2.

Art. 8.

1. Fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento le disposizioni in esso contenute non si applicano ai dipendenti che abbiano assunto servizio in una sede estera precedentemente alla predetta data e che rimangano in servizio nella stessa sede.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1991
Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 70

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Per il testo dell'art. 173 del D.P.R. n. 18/1967 si veda in nota all'art. 1. Per il testo del quarto comma dell'art. 174 del medesimo decreto si veda in nota all'art. 2.

— Si trascrive il testo dell'intero art. 12 del D.P.R. n. 215/1967:

«Art. 12 *(Aumenti per situazione di famiglia)*. — L'assegno di sede all'estero è aumentato del 20% a favore del personale coniugato il cui coniuge non eserciti attività lavorativa retribuita.

L'aumento di cui al primo comma non compete nei casi di nullità, annullamento, separazione legale o consensuale omologata, nonché nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento di matrimonio pronunciati da giudice straniero anche se non delibati.

All'impiegato capo famiglia coniugato spetta per ogni figlio a carico un aumento dell'assegno di sede all'estero pari al 5%.

Al personale non coniugato ed a quello cui si applica il secondo comma spetta per il primo e per ogni altro figlio a carico un aumento dell'assegno di sede pari rispettivamente al 15% ed al 5%.

Agli effetti del presente decreto si intendono per familiari a carico: il coniuge e, sempreché minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i figli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, nonché i figli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attività e quelli che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1963, n. 79. Per i dipendenti di cui al quarto comma si intendono a carico anche le figlie nubili maggiorenni con essi conviventi.

Nel caso di più figlie nubili maggiorenni, gli aumenti di cui al quarto comma spettano soltanto per due di esse.

Ai fini del presente decreto si intende per «assegno di sede» quello previsto dal primo comma dell'art. 11 e per «assegno personale» quello risultante dall'eventuale cumulo dell'assegno di sede con gli aumenti, in dipendenza della situazione di famiglia, di cui al presente articolo.

Per quanto riguarda gli aumenti previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al sesto e settimo comma dell'art. 173, al quarto comma dell'art. 174, all'undecimo comma dell'art. 266 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18».

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Il testo degli articoli 168, 169 e 173 del D.P.R. n. 18/1967 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) è il seguente:

«Art. 168 *(Esperti)*. — L'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da personale dello Stato o di enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango.

Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale dello Stato o da enti pubblici, l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare in via eccezionale, e fino ad un massimo di dieci unità, persone estranee alla pubblica amministrazione purché di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in possesso della cittadinanza italiana, in età compresa tra i trentacinque e i sessantacinque anni e godere di costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico le persone predette prestano promessa solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile né dà diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di alcun genere.

L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente istituito, sentito il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 32 nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario, consigliere o primo consigliere ovvero di console aggiunto o console generale aggiunto ed assume in loco la qualifica di addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144 e 147 in quanto applicabili, 148 e le disposizioni della parte terza per essi previste.

Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con il Ministro del tesoro e, per il personale di altre amministrazioni o di enti pubblici, anche con il Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono biennali.

Alla stessa persona possono essere conferiti più incarichi purché, nel complesso, non superino gli otto anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio del Ministro degli affari esteri.

Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati fuori ruolo con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati ad occupare un posto di organico in rappresentanze permanenti presso organismi internazionali, non possono superare il numero di venticinque. Il Ministro degli affari esteri può chiedere che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale metta a disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai sensi del presente articolo.

Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di ottanta.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri in virtù di altre disposizioni né a quello inviato all'estero in missione temporanea».

«Art. 169 *(Incarico della direzione di uffici consolari di I categoria)*. — Il Ministro può, per particolari esigenze di servizio e su parere favorevole del consiglio di amministrazione, incaricare della direzione di uffici consolari di I categoria persone che abbiano già appartenuto alla carriera diplomatica.

L'incarico è conferito per un periodo non superiore a tre anni e può essere rinnovato alla scadenza, con le stesse forme, per un ulteriore periodo non superiore a tre anni. L'incarico è in qualsiasi momento revocabile a giudizio del Ministro.

Si applicano le disposizioni degli articoli 142, 143 e 148».

«Art. 173 *(Aumenti per situazione di famiglia)*. — L'indennità di servizio all'estero è aumentata del 20% a favore del personale coniugato il cui coniuge non eserciti attività lavorativa retribuita.

L'aumento di cui al comma precedente non compete nei casi di nullità, annullamento, separazione legale o consensuale omologata, nonché nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento di matrimonio pronunciati da giudice straniero anche se non delibati.

All'impiegato capo famiglia coniugato spetta per ogni figlio a carico un aumento dell'indennità di servizio all'estero pari al 5%.

Al personale non coniugato ed a quello cui si applica il secondo comma spetta per il primo e per ogni altro figlio a carico un aumento dell'indennità di servizio all'estero pari rispettivamente al 15% e al 5%.

Nel caso di più figlie nubili maggiorenni gli aumenti di cui al comma precedente spettano soltanto per due di esse.

Gli aumenti di cui ai precedenti commi non sono pagabili qualora i familiari per i quali sono previsti non risiedano stabilmente nella sede del titolare della indennità, fatta eccezione per i figli che non possono risiedere nella sede stessa per ragioni di studio o perché costretti da ragioni di salute a permanere in case di cura. Nei casi in cui gli aumenti per situazione di famiglia non siano corrisposti, compete l'aggiunta di famiglia prevista per l'interno.

La nozione di residenza stabile agli effetti delle disposizioni contenute nel comma precedente, nonché i casi e le condizioni in cui le disposizioni stesse trovano applicazione sono determinati dal regolamento che detterà altresì opportune norme transitorie per il personale in servizio all'estero all'atto della sua emanazione».

— Il D.P.R. n. 215/1967 contiene disposizioni riguardanti il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero.

— La legge n. 838/1973 contiene disposizioni riguardanti l'ordinamento degli uffici degli addetti all'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio all'estero e trattamento economico del personale della Difesa ivi destinato.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'intero art. 173 del D.P.R. n. 18/1967 si veda in nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 144 del medesimo D.P.R. n. 18/1967 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) è il seguente:

«Art. 144 *(Residenze disagiate)*. — Con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro sono stabilite le residenze da considerarsi disagiate per la notevole distanza dall'Italia e per le condizioni di vita o di clima e le residenze da considerarsi particolarmente disagiate per più gravose condizioni di vita o di clima.

Il servizio prestato nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate è computato, ai fini del trattamento di quiescenza, con un aumento rispettivamente di sei o di nove dodicesimi. Nel servizio suddetto sono computati i periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata e il congedo.

Ai fini del computo del servizio in particolare sedi richiesto dagli articoli 107, 122 e 127 il periodo di servizio nelle residenze particolarmente disagiate è valutato con un aumento di sei dodicesimi.

Il personale in servizio nelle residenze particolarmente disagiate è trasferito, a richiesta, dopo due anni di effettiva permanenza nella stessa residenza. Salvo che con il consenso dell'interessato o per particolari esigenze di servizio, il predetto personale non può essere destinato a prestare servizio consecutivamente in altra sede particolarmente disagiata».

— Il testo vigente del quarto comma dell'art. 174, del ripetuto D.P.R. n. 18/1967 è il seguente: «Fermo restando il disposto del sesto comma dell'art. 173, gli aumenti di cui al predetto articolo non sono pagabili fino al giorno in cui ciascun familiare raggiunge nella sede di servizio il titolare dell'indennità. Essi, peraltro, competono dalla data fissata dal secondo comma del presente articolo e anche per i periodi di assenza dalla sede, purché il tempo trascorso fuori dalla sede stessa non ecceda complessivamente i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 173, che non possono comunque essere inferiori ai tre mesi per anno di servizio oltre i periodi di assenza dalla sede del titolare dell'indennità; nel caso in cui l'assenza del familiare ecceda i limiti regolamentari, la sospensione del pagamento degli aumenti ha luogo per il periodo eccedente i limiti stessi. In ogni caso, ai fini del calcolo di indennità, contributi e altri trattamenti economici commisurati all'indennità personale, questa ultima è sempre computata in base ai primi cinque commi dell'art. 173».

Note all'art. 3:

— Per il testo del quarto comma dell'art. 174 del D.P.R. n. 18/1967 si veda in nota all'art. 2.

— Per il testo dell'art. 173 del medesimo decreto si veda in nota all'art. 1.

Nota all'art. 4:

— Per il testo del quarto comma dell'art. 174 del D.P.R. n. 18/1967 si veda in nota all'art. 2.

Nota all'art. 7:

— Per il testo dell'intero art. 173 del D.P.R. n. 18/1967 si veda in nota all'art. 1.

91G0350

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Tursi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel consiglio comunale di Tursi (Matera), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Matera numero 4236/13.2/Gab. con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tursi (Matera) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Mariarita Iaculli è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Tursi (Matera), al quale la legge assegna venti membri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri in data 17 giugno 1991.

Il prefetto di Matera, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal primo comma, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto consesso, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tursi (Matera) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Mariarita Iaculli.

Roma, 6 settembre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A4237

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Santi Cosma e Damiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Santi Cosma e Damiano (Latina), a seguito delle dimissioni del sindaco non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del vice prefetto vicario di Latina n. 1034/Gab. del 1° agosto 1991, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Santi Cosma e Damiano (Latina) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Marcello Boaretto è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Santi Cosma e Damiano (Latina) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 27 maggio 1991, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 4 giugno e del 24 e 26 luglio 1991 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il vice prefetto vicario di Latina ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santi Cosma e Damiano (Latina) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Marcello Boaretto.

Roma, 6 settembre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A4238

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di San Pellegrino Terme.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di San Pellegrino Terme (Bergamo), a seguito delle dimissioni di quattro assessori che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Bergamo di numero 3261/13.1/Gab. del 29 luglio 1991, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Pellegrino Terme (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Lucio Marotta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Pellegrino Terme (Bergamo) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate due assessori in data 23 maggio 1991 e successivamente da altri due assessori, rispettivamente in data 27 e 28 maggio 1991, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 20 giugno, 24 e 26 luglio 1991 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Bergamo ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Pellegrino Terme (Bergamo) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Lucio Marotta.

Roma, 6 settembre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A4239

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1991.

Sostituzione del commissario straordinario del comune di Isola Sant'Antonio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 1991 con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Isola Sant'Antonio (Alessandria) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del rag. Maria Teresa Aliberti;

Considerato che esigenze di servizio non consentono al predetto funzionario di svolgere le funzioni commissariali e che pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il rag. Claretta Zuccheri è nominato commissario straordinario al comune di Isola Sant'Antonio (Alessandria) in sostituzione del rag. Maria Teresa Aliberti con gli stessi poteri a quest'ultimo conferiti, a decorrere dal 1° settembre 1991.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

91A4258

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Piazzolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Piazzolo (Bergamo), dove vige il sistema maggioritario, a causa delle dimissioni presentate in tempi diversi da otto consiglieri comunali su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Bergamo numero 3564.13.1/Gab. del 9 settembre 1991;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Piazzolo (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gennaro Terrusi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Piazzolo (Bergamo), eletto con il sistema maggioritario, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da otto consiglieri comunali su quindici assegnati dalla legge, delle quali il consiglio stesso prendeva atto nella seduta del 5 settembre 1991.

Il prefetto di Bergamo, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Piazzolo e, nelle more, con decreto n. 3564/13.1/Gab. del 9 settembre 1991, ne ha disposto la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Piazzolo (Bergamo) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gennaro Terrusi.

Roma, 24 settembre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A4259

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Pontoglio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Pontoglio (Brescia), a seguito delle dimissioni del sindaco, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Brescia dell'11 settembre 1991 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pontoglio (Brescia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Anna Maria Oliveri è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pontoglio (Brescia) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 12 luglio 1991, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta e della conseguente incapacità del consiglio stesso di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Scaduto il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Brescia ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso disponendone, nel contempo, la sospensione.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pontoglio (Brescia) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune nella persona della dott.ssa Anna Maria Oliveri.

Roma, 24 settembre 1991

Il Ministro dell'interno. SCOTTI

91A4260

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 settembre 1991.

Scioglimento del consiglio comunitario della comunità montana «Versante dello Stretto», in Reggio Calabria.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che il consiglio comunitario della comunità montana «Versante dello Stretto», con sede in Reggio Calabria, non è riuscito a provvedere alla elezione della giunta esecutiva, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 39, comma primo, lettera *b)*, n. 1, e 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunitario della comunità montana «Versante dello Stretto», con sede in Reggio Calabria, è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Domenico Di Tullio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunitario, alla giunta esecutiva ed al presidente.

Roma, 16 settembre 1991

Il Ministro: SCOTTI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il consiglio comunitario della comunità montana «Versante dello Stretto», con sede in Reggio Calabria, non ha provveduto, nei termini assegnati dalla legge, alla elezione della giunta esecutiva.

Infatti, essendo stati nominati da parte dei comuni interessati i nuovi rappresentanti in seno alla comunità montana suddetta, si rendeva necessario sostituire l'organo esecutivo.

Nella seduta del 31 gennaio 1991, il consiglio comunitario procedeva alla convalida degli eletti, ma il comitato regionale di controllo, in data 12 marzo 1991, annullava tale atto, nonché l'elezione della giunta esecutiva, per vizi di forma.

Soltanto nella seduta del 21 maggio successivo, la questione della convalida degli eletti veniva definita.

Scaduto il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunitario della comunità montana «Versante dello Stretto».

Considerata la carenza del succitato organo comunitario in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunitario della comunità montana «Versante dello Stretto» (Reggio Calabria) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Domenico Di Tullio.

Roma, 13 settembre 1991

Il direttore generale: MALPICA

91A4243

DECRETO 16 settembre 1991.

Rimozione dalla carica di un consigliere del comune di Battipaglia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Giuseppe Esposito, eletto consigliere del comune di Battipaglia (Salerno) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990, ha riportato numerose condanne penali tra cui ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali in concorso e che a suo carico figurano altre pendenze penali;

Constatato che la funzione rappresentativa della comunità locale risulta incompatibile con la permanenza in seno all'amministrazione di un soggetto che si è reso autore di gravi reati, tenendo comportamenti in netta violazione delle disposizioni dell'ordinamento giuridico;

Considerato inoltre che, in relazione alle gravi e persistenti violazioni di legge, l'espletamento da parte del sig. Esposito della carica elettiva consiliare è in contrasto con le esigenze di decoro, dignità e prestigio della carica di consigliere comunale e con l'interesse pubblico a che le funzioni amministrative vengano esercitate da soggetti rispettosi delle disposizioni dell'ordinamento giuridico;

Ritenuto pertanto che ricorrono gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Esposito dalla carica di consigliere;

Visto il decreto del prefetto di Salerno numero 12B.1.3372/Gab. del 18 luglio 1991;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Esposito è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Battipaglia (Salerno).

Roma, 16 settembre 1991

Il Ministro: SCOTTI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Giuseppe Esposito è stato eletto consigliere del comune di Battipaglia (Salerno) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990.

Il sig. Giuseppe Esposito ha riportato numerose condanne penali, in particolare per violazione delle norme sul controllo delle armi e degli esplosivi per ricettazione, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali ed a suo carico figurano altre pendenze penali.

Le gravi e persistenti violazioni di legge e la posizione processuale penale del sig. Esposito si pongono in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e sono assolutamente incompatibili con le esigenze di decoro, dignità e di prestigio della carica di consigliere e con l'interesse pubblico a che le funzioni amministrative siano esercitate da soggetti che tengono costantemente comportamenti rispettosi delle disposizioni dell'ordinamento giuridico.

Il prefetto di Salerno, accertato nella fattispecie il verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 50 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con nota dell'8 giugno 1991 ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del sig. Giuseppe Esposito e, nelle more, in presenza di gravi e urgenti motivi di necessità, ne ha disposto con decreto n. 12B.1.3372/Gab. del 17 luglio 1991 la sospensione dalla carica di consigliere comunale.

Tutto ciò premesso si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Esposito dalla carica elettiva rivestita, essendosi verificate le fattispecie previste dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio pertanto di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del signor Giuseppe Esposito dalla carica di consigliere del comune di Battipaglia.

Roma, 13 settembre 1991

Il direttore generale: MALPICA

91A4244

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 settembre 1991.

Determinazione della quota dei contributi previdenziali e assistenziali a favore delle imprese operanti nelle circoscrizioni di Codigoro, Lugo e Riccione, non ricomprese nei territori del Mezzogiorno, per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il quale prevede che per le imprese operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni;

Ritenuto che i soggetti destinatari della norma di cui al predetto art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, siano tutte le imprese operanti nelle circoscrizioni non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale;

Considerato che la percentuale nazionale degli iscritti alle liste di collocamento rispetto alla popolazione in età di lavoro è stata individuata dalla Direzione generale dell'osservatorio del mercato del lavoro nella misura del 10,54;

Vista la proposta della commissione regionale per l'impiego dell'Emilia-Romagna del 3 luglio 1991 che ha individuato le circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione attiva superiore alla media nazionale;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1991 e fino al 31 dicembre 1991 a favore delle imprese operanti nelle circoscrizioni di Codigoro (Ferrara), Lugo (Ravenna), e Riccione (Forlì), non ricomprese nei territori del Mezzogiorno, per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, la quota dei contributi previdenziali e assistenziali è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 1991

Il Ministro: MARINI

91A4207

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 4 giugno 1991.

Determinazione della dotazione organica dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali per l'anno 1991.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 108-112 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 140-203 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, concernente la soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali;

Considerata l'opportunità di confermare per l'anno 1991 i principi indicati nel decreto interministeriale 9 febbraio 1990 ai fini della individuazione dei termini, criteri e modalità per l'attribuzione dei benefici di cui al comma 1 e 4 dell'art. 3 della legge n. 58/1990, nonché ai fini della determinazione della media mensile d'impiego dei lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali;

Ritenuto di dare, nell'ambito del limite massimo individuato ai fini del pensionamento anticipato per ciascuna compagnia portuale, precedenza alle istanze presentate, nei termini previsti entro il 31 dicembre 1991, dai lavoratori e dipendenti in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3, comma 1, della citata legge n. 58/1990 sulla base delle singole graduatorie predisposte a tal fine per ciascun anno, a partire dal 1989, seguendo il criterio della maggiore età, maggiore anzianità contributiva e della data di presentazione delle domande da parte degli interessati;

Ritenuta, altresì, l'opportunità di considerare il presente decreto valido anche per il primo trimestre dell'anno 1992 ai sensi della citata legge n. 58/1990 ai fini del pensionamento anticipato;

Sentiti gli enti portuali, le compagnie e i gruppi portuali, nonché le organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e le rappresentanze degli utenti portuali;

Visti i programmi formulati dalle autorità preposte alla disciplina del lavoro portuale in ordine alle dotazioni organiche dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali;

Decreta:

La dotazione organica con l'individuazione delle eccedenze è determinata per l'anno 1991 e per il primo trimestre 1992 sulla base dei criteri indicati nelle premesse, come dalle allegate tabelle *A*, *B* e *C*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1991

Il Ministro della marina mercantile
FACCHIANO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MARINI

Il Ministro del tesoro
CARLI

TABELLA A

COMPAGNIE PORTUALI	Lavoratori portuali iscritti registri	Dotazioni organiche lavoratori portuali anno 1991 e primo trimestre 1992	Eccedenze
Ancona	118	94	24
Anzio	13	—	13
Arbatax	58	34	24
Augusta	16	5	11
Baia	29	6	23
Bari	45	25	20
Brindisi	77	37	40
Cagliari	60	26	34
Castellammare di Stabia	30	18	12
Catania	96	48	48
Chioggia	193	104	89
Civitavecchia	293	102	191
Crotone	41	30	11
Gaeta	45	39	6
Gallipoli	20	—	20
Gela	61	4	57
Genova M.V. Carboni	1.232	600	632
Imperia	51	16	35
La Spezia	121	110	11
Livorno	911	376	535
Manfredonia	133	65	68
Marina di Carrara	221	185	36
Marsala-Mazara del Vallo	21	6	15
Messina	8	5	3
Milazzo-Lipari	30	25	5
Molfetta-Barletta-Trani	40	29	11
Monfalcone	178	170	8
Monopoli	12	5	7
Napoli	372	212	160
Olbia	132	12	120
Palermo-Termini Imerese	219	89	130
Pantelleria	2	—	2
Pescara	15	14	1
Piombino-Portoferraio	92	50	42
Porto Empedocle-Licata	75	15	60
Porto Nogaro	44	17	27
Portoscuso	25	22	3
Porto Torres	21	11	10
Pozzuoli	24	9	15
Ravenna	684	230	454
Reggio Calabria	17	14	3
Riposto	21	—	21
Salerno	354	198	156
Sant'Antioco	36	23	13
Savona	309	195	114
Siracusa	67	47	20
Taranto	156	32	124
Torre Annunziata	8	5	3
Trapani	15	4	11
Trieste	663	294	369
Venezia	446	208	238
Viareggio	23	12	11
Vibo Valentia Marina	12	3	9
Gruppo portuale Lampedusa	9	—	9
Totali...	7.994	3.880	4.114

TABELLA *B*

COMPAGNIE PORTUALI	Dotazioni organiche dei dipendenti			Nuova dotazione organica dipendenti anno 1991 primo trim. 1992			Eccedenze
	Impiegati	Operai	Totale	Impiegati	Operai	Totale	
Ancona	4	3	7	3	2	5	2
Anzio	1	—	1	—	—	—	1
Arbatax	3	—	3	2	—	2	1
Augusta	1	—	1	—	—	—	1
Baia	1	—	1	1	—	1	—
Bari	3	1	4	2	—	2	2
Brindisi	4	1	5	2	—	2	3
Cagliari	5	2	7	2	1	3	4
Castellammare di Stabia	3	1	4	1	1	2	2
Catania	3	—	3	3	—	3	—
Chioggia	9	4	13	5	3	8	5
Civitavecchia	9	5	14	7	1	8	6
Crotone	3	—	3	2	—	2	1
Gaeta	2	—	2	2	—	2	—
Gallipoli	—	—	—	—	—	—	—
Gela	3	—	3	2	—	2	1
Genova M.V. Carboni	52	24	76	33	—	33	43
Imperia	1	—	1	1	—	1	—
La Spezia	5	3	8	3	1	4	4
Livorno	43	8	51	20	3	23	28
Manfredonia	5	1	6	4	1	5	1
Marina di Carrara	11	14	25	7	9	16	9
Marsala-Mazara del Vallo	1	—	1	—	—	—	1
Messina	2	—	2	1	—	1	1
Milazzo-Lipari	3	—	3	2	—	2	1
Molfetta-Barletta-Trani	3	—	3	2	—	2	1
Monfalcone	5	4	9	4	2	6	3
Monopoli	1	—	1	—	—	—	1
Napoli	25	—	25	15	—	15	10
Olbia	6	—	6	4	—	4	2
Palermo-Termini Imerese	6	3	9	5	1	6	3
Pantelleria	2	—	2	—	—	—	2
Pescara	2	—	2	1	—	1	1
Piombino-Portoferraio	2	—	2	1	—	1	1
Porto Empedocle-Licata	4	1	5	3	—	3	2
Porto Nogaro	2	—	2	2	—	2	—
Portoscuso	3	—	3	2	—	2	1
Porto Torres	3	—	3	2	—	2	1
Pozzuoli	2	—	2	1	—	1	1
Ravenna	18	38	56	15	20	35	21
Reggio Calabria	3	—	3	2	—	2	1
Riposto	2	—	2	—	—	—	2
Salerno	7	4	11	5	2	7	4
Sant'Antioco	3	—	3	2	—	2	1
Savona	13	8	21	10	5	15	6
Siracusa	3	—	3	2	—	2	1
Taranto	5	1	6	4	1	5	1
Torre Annunziata	3	1	4	1	—	1	3
Trapani	1	—	1	—	—	—	1
Trieste	22	2	24	18	2	20	4
Venezia	27	43	70	16	14	30	40
Viareggio	2	—	2	1	—	1	1
Vibo Valentia Marina	2	—	2	—	—	—	2
Gruppo portuale Lampedusa	1	—	1	1	—	1	—
Totali . . .	355	172	527	224	69	293	234

TABELLA C

COMPAGNIE PORTUALI	Dotaz. organ. lavor. port.	Eccedenze	Dotazione organ. dipen.	Eccedenze	Totali eccedenze	Cassa integrazione
Ancona	94	24	5	2	26	2
Anzio	—	13	—	1	14	10
Arbatax	34	24	2	1	25	16
Augusta	5	11	—	1	12	10
Baia	6	23	1	—	23	22
Bari	25	20	2	2	22	2
Brindisi	37	40	2	3	43	16
Cagliari	26	34	3	4	38	2
Castellammare di Stabia	18	12	2	2	14	2
Catania	48	48	3	-	48	22
Chioggia	104	89	8	5	94	62
Civitavecchia	102	191	8	6	197	105
Crotone	30	11	2	1	12	10
Gaeta	39	6	2	—	6	2
Gallipoli	—	20	—	—	20	20
Gela	4	57	2	1	58	55
Genova M.V.-Carboni	600	632	33	43	675	255
Imperia	16	35	1	—	35	35
La Spezia	110	11	4	4	15	2
Livorno	376	535	23	28	563	155
Manfredonia	65	68	5	1	69	50
Marina di Carrara	185	36	16	9	45	5
Marsala-Mazara del Vallo	6	15	—	1	16	12
Messina	5	3	1	1	4	2
Milazzo-Lipari	25	5	2	1	6	2
Molfetta-Barletta-Trani	29	11	2	1	12	11
Monfalcone	170	8	6	3	11	2
Monopoli	5	7	—	1	8	7
Napoli	212	160	15	10	170	150
Olbia	12	120	4	2	122	2
Palermo-Termini Imerese	89	130	6	3	133	75
Pantelleria	—	2	—	2	4	—
Pescara	14	1	1	1	2	1
Piombino-Portoferraio	50	42	1	1	43	32
Porto Empedocle-Licata	15	60	3	2	62	60
Porto Nogaro	17	27	2	—	27	18
Portoscuso	22	3	2	1	4	2
Porto Torres	11	10	2	1	11	2
Pozzuoli	9	15	1	1	16	12
Ravenna	230	454	35	21	475	160
Reggio Calabria	14	3	2	1	4	2
Riposto	—	21	—	2	23	20
Salerno	198	156	7	4	160	97
Sant'Antioco	23	13	2	1	14	12
Savona	195	114	15	6	120	18
Siracusa	47	20	2	1	21	18
Taranto	32	124	5	1	125	75
Torre Annunziata	5	3	1	3	6	5
Trapani	4	11	—	1	12	—
Trieste	294	369	20	4	373	140
Venezia	208	238	30	40	278	85
Viareggio	12	11	1	1	12	4
Vibo Valentia Marina	3	9	—	2	11	8
Gruppo portuale Lampedusa	—	9	1	—	9	6
Totali ...	3.880	4.114	293	234	4.348	1.900

91A4179

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA IN POTENZA

DECRETO RETTORALE 18 giugno 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Basilicata, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1983, n. 412, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 1989: «Approvazione del piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1986-1990»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1986, n. 994, con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativo al corso della laurea in scienze della produzione animale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1987, n. 585, con il quale è stato modificato il decreto del Presidente della Repubblica n. 994/1986 sopracitato;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio di facoltà di agraria del 22 marzo 1990, del senato accademico del 15 maggio 1990, del consiglio di amministrazione del 24 maggio 1990;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Viste le osservazioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui alla ministeriale prot. 2603 del 7 luglio 1990;

Visti i verbali del consiglio di facoltà di agraria del 12 settembre 1990 e del 22 maggio 1991;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto rettorale n. 915 del 27 settembre 1990 è annullato.

Art. 2.

Lo statuto dell'Università degli studi della Basilicata, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Nell'art. 45, all'elenco delle lauree che conferisce la facoltà di agraria è aggiunta la laurea in scienze della produzione animale.

Dopo l'art. 57, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il nuovo art. 58, come di seguito riportato, relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in scienze della produzione animale:

Art. 58 *(Corso di laurea in scienze della produzione animale).* — La durata del corso di laurea è di cinque anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle disposizioni di legge.

Discipline obbligatorie

1) agronomia generale e coltivazioni;
2) anatomia degli animali domestici;
3) avicoltura;
4) biochimica;
5) biomatematica;
6) botanica;
7) chimica;
8) coltivazione e conservazione dei foraggi;
9) costruzioni zootecniche ed elementi di topografia;
10) economia e politica agraria;
10.5) elementi di fisica (semestrale);
11.5) estimo ed amministrazione delle imprese agrozootecniche;
12.5) fisiologia degli animali domestici;
13.5) fisiopatologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale;
14.5) genetica;
15.5) igiene veterinaria;
16.5) industrie alimentari dei prodotti di origine animale;
17.5) istituzioni di economia e di statistica agraria;
18) meccanizzazione ed impiantistica zootecnica (semestrale);
19) microbiologia generale e applicata alle produzioni animali;
20) miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;
21) nutrizione ed alimentazione animale;

22) patologia generale comparata;
22.5) valutazione morfofunzionale degli animali in produzione zootecnica (semestrale);
23.5) zooeconomia;
24) zoologia (semestrale);
25) zootecnica speciale I;
26) zootecnica speciale II.

Le discipline sopra indicate possono essere sostituite, dalle singole facoltà, in determinati orientamenti, da corsi a svolgimento più ampio, purché attivati e afferenti alla stessa area disciplinare e con il medesimo peso didattico complessivo.

Lingua straniera

Accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera fra quelle indicate dalla facoltà, mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, da effettuarsi prima della presentazione della tesi di laurea con docenti di discipline attinenti alla tesi stessa.

Orientamenti

Il completamento della carriera didattica dello studente è articolato in «orientamenti» autonomamente stabiliti dalle singole sedi nel manifesto annuale in base agli insegnamenti attivati. Ciascun orientamento viene definito da un gruppo di discipline, il cui numero concorre al raggiungimento di complessive trentuno annualità, scelto dallo studente fra gruppi predisposti dalla facoltà. La facoltà, nel predisporre gli orientamenti, indicherà, di volta in volta, l'ampiezza di svolgimento dei corsi.

Laurea

Lo studente per accedere all'esame di laurea dovrà aver seguito i corsi e superato gli esami relativi a trentuno discipline annuali o equivalenti (due discipline semestrali equivalgono ad una annuale), avere elaborato una tesi di laurea derivante da ricerca o progettazione o sperimentazione originali ed avere effettuato un tirocinio pratico-applicativo della durata minima da tre a sei mesi presso aziende della facoltà o aziende, enti ed istituzioni riconosciute dalla facoltà.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze della produzione animale.

ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DELLE DISCIPLINE DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA PRODUZIONE ANIMALE

A

Acquacoltura
Agronomia generale e coltivazioni
Agronomia montana
Agronomia tropicale e sub-tropicale
Allevamento degli animali da affezione
Allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio
Allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio
Allevamento di invertebrati (bachi da seta, anellidi, chiocciole ed altri)
Allevamenti ovi-caprini
Alpicoltura (prati, pascoli e colture di montagna)
Analisi dei sistemi agro-zootecnici
Anatomia degli animali domestici
Anatomia e fisiologia delle specie ittiche
Apicoltura
Approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie dei prodotti di origine animale
Aridocoltura
Avicoltura

B

Biochimica
Biochimica applicata
Biofisica
Biologia generale
Biologia molecolare
Biometria zootecnica
Biomatematica
Biotecnologie agro-zootecniche
Botanica
Botanica sistematica

C

Chimica
Chimica analitica e strumentale
Chimica generale ed inorganica
Chimica lattiero-casearia
Chimica organica
Citogenetica zootecnica
Coltivazione e conservazione dei foraggi
Coltivazioni arboree
Commercio internazionale dei prodotti agricoli
Coniglicoltura
Controllo sanitario dei prodotti animali
Cooperazione e associazionismo in agricoltura
Costruzioni zootecniche ed elementi di topografia

D

Dietologia ed igiene alimentare degli allevamenti animali
Diritto agro-zootecnico

E

Ecologia zootecnica
Economia del mercato dei mezzi tecnici in agricoltura
Economia del mercato dei prodotti zootecnici
Economia della produzione ittica
Economia e politica agraria
Edilizia zootecnica
Elementi di farmacologia e farmacognosia veterinaria
Elementi di fisica
Elementi di patologia aviare
Elementi di patologia bovina
Elementi di patologia ovi-caprina
Elementi di patologia suina
Endocrinologia degli animali
Entomologia e aracnologia veterinaria
Ergotecnica ed infortunistica
Estimo e amministrazione delle imprese agro-zootecniche
Etnografia e demografia zootecnica
Etologia zootecnica

F

Farmacologia e tossicologia veterinaria
Foraggicoltura intensiva
Foraggicoltura mediterranea
Fisioclimatologia zootecnica
Fisiologia degli animali domestici
Fisiopatologia degli animali domestici
Fisiopatologia della nutrizione animale
Fisiopatologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale

G

Genetica
Genetica quantitativa

I

Idrologia ai fini ittici
Idronomia ittica
Igiene del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Igiene delle carni e dei prodotti derivati
Igiene e controllo dei prodotti della pesca
Igiene e profilassi degli allevamenti ittici
Igiene veterinaria
Igiene zootecnica
Immunologia
Immunogenetica zootecnica
Impiantistica ittica
Informatica applicata ai sistemi zootecnici
Industrie alimentari dei prodotti di origine animale
Istituzioni di economia e statistica agraria
Istituzioni di entomologia agraria
Istituzioni di patologia vegetale
Ittiocoltura intensiva

L

Legislazione zootecnica, ambientale e mangimistica
Lingua francese
Lingua inglese
Lingua russa
Lingua spagnola
Lingua tedesca
Lotta alle malerbe

M

Malattie parassitarie
Meccanica agraria
Meccanizzazione ed impiantistica zootecnica
Metodologia dell'assistenza tecnica e divulgazione in agricoltura
Metodologia statistica e sperimentale
Microbiologia degli alimenti di origine animale
Microbiologia dell'apparato digerente degli animali
Microbiologia delle acque
Microbiologia generale e applicata alle produzioni animali
Microbiologia lattiero-casearia
Microbiologia veterinaria
Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica
Molluschicoltura e crostaceicoltura

N

Nutrizione ed alimentazione animale

O

Organizzazione e gestione delle industrie zootecniche
Organizzazione del lavoro nelle imprese agro-zootecniche

P

Parassitologia veterinaria
Pascoli e foraggere tropicali e sub-tropicali
Patologia generale comparata
Politica agraria della Comunità economica europea
Produzioni foraggicole accessorie e sottoprodotti
Progettazione di impianti zootecnici e pianificazione territoriale

R

Residui ed additivi alimentari

Ricerche di mercato in agricoltura

S

Storia dell'agricoltura e delle produzioni animali

Struttura ed impianti per l'industria di trasformazione dei prodotti zootecnici

T

Tecnica agronomica dell'irrigazione

Tecnica della conservazione dei foraggi

Tecnica degli impianti di riscaldamento e frigoriferi per l'agricoltura

Tecnica mangimistica

Tecniche della conservazione dei prodotti animali

Tecnologia dei prodotti agricoli

Tecnologia dei prodotti avicoli

Tecnologia dei prodotti ittici

Tecnologia dei sottoprodotti di origine animale

Tecnologia del condizionamento e della distribuzione dei prodotti animali

Tecnologia delle carni e dei prodotti derivati

Tecnologia delle produzioni bovine

Tecnologia delle produzioni equine

Tecnologia delle produzioni suine

Tecnologia lattiero-casearia

Tecnologie alimentari (operazioni fondamentali, processi)

Tecnologie di smaltimento e di recupero dei residui zootecnici

Tecnologia ed impianti per il controllo ambientale dei ricoveri zootecnici

Tecnologie energetiche nel settore agro-zootecnico

Tecnopatie degli allevamenti intensivi

Tossicologia alimentare

Trattamento dei sottoprodotti degli affluenti e approvvigionamento delle acque

V

Vallicoltura

Valutazione morfo-funzionale degli animali in produzione zootecnica

Valutazione nutrizionale degli alimenti e dei sottoprodotti

Z

Zooeconomia
Zooinformatica gestionale
Zoologia
Zootecnica montana
Zootecnica speciale I
Zootecnica speciale II
Zootecnica tropicale e sub-tropicale

ELENCO DELLE PREDETTE DISCIPLINE DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA PRODUZIONE ANIMALE SUDDIVISE PER AREE DISCIPLINARI.

Area n. 1 - *Discipline propedeutiche:*

Biochimica
Biofisica
Biologia generale
Biologia molecolare
Biomatematica
Botanica
Botanica sistematica
Chimica
Chimica generale ed inorganica
Chimica organica
Elementi di fisica
Genetica
Lingua francese
Lingua inglese
Lingua russa
Lingua spagnola
Lingua tedesca
Metodologia statistica e sperimentale
Zoologia

Area n. 2 - *Agronomia*:

Agronomia generale e coltivazioni
Agronomia montana
Agronomia tropicale e sub-tropicale
Alpicoltura (prati, pascoli e colture di montagna)
Aridocoltura
Coltivazioni arboree
Coltivazioni e conservazione dei foraggi
Foraggicoltura intensiva
Foraggicoltura mediterranea
Istituzioni di entomologia agraria
Istituzioni di patologia vegetale
Lotta alle malerbe
Pascoli e foraggere tropicali e sub-tropicali
Produzioni foraggicole accessorie e sottoprodotti
Tecnica agronomica dell'irrigazione
Tecnica della conservazione dei foraggi

Area n. 3 - *Biotecnologia:*

Biotecnologie agro-zootecniche

Chimica analitica e strumentale

Chimica lattiero-casearia

Industrie alimentari dei prodotti di origine animale

Microbiologia degli alimenti di origine animale

Microbiologia dell'apparato digerente degli animali

Microbiologia delle acque

Microbiologia generale e applicata alle produzioni animali

Microbiologia lattiero-casearia

Residui ed additivi alimentari

Tecniche della conservazione dei prodotti animali

Tecnologia del condizionamento e della distribuzione dei prodotti animali

Tecnologia dei prodotti agricoli

Tecnologia lattiero-casearia

Tecnologie alimentari (operazioni fondamentali, processi)

Tecnologia delle carni e dei prodotti derivati

Tecnologie dei prodotti ittici

Tecnologie dei prodotti avicoli

Tecnologia dei sottoprodotti di origine animale

Trattamento dei sottoprodotti degli affluenti e approvvigionamento delle acque

Area n. 4 - *Economia:*

Analisi dei sistemi agro-zootecnici

Commercio internazionale dei prodotti agricoli

Cooperazione ed associazionismo in agricoltura

Diritto agro-zootecnico

Economia del mercato dei mezzi tecnici in agricoltura

Economia del mercato dei prodotti zootecnici

Economia della produzione ittica

Economia e politica agraria

Estimo ed amministrazione delle imprese agro-zootecniche

Istituzioni di economia e di statistica agraria

Legislazione zootecnica, ambientale e mangimistica

Metodologia dell'assistenza tecnica e divulgazione in agricoltura

Organizzazione e gestione delle industrie zootecniche

Organizzazione del lavoro nelle imprese agro-zootecniche

Politica agraria della Comunità economica europea

Ricerche di mercato in agricoltura

Storia dell'agricoltura e delle produzioni animali

Zooeconomia

Zooinformatica gestionale

Area n. 5 - *Igienistica:*

Dietologia ed igiene alimentare degli allevamenti animali

Elementi di farmacologia e farmacognosia veterinaria

Elementi di patologia aviare

Elementi di patologia bovina

Elementi di patologia ovi-caprina

Elementi di patologia suina

Entomologia e aracnologia veterinaria

Farmacologia e tossicologia veterinaria

Fisiopatologia degli animali domestici

Fisiopatologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale

Igiene del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Igiene delle carni e dei prodotti derivati

Igiene e controllo dei prodotti della pesca

Igiene e profilassi degli allevamenti ittici

Igiene veterinaria

Immunologia

Malattie parassitarie

Microbiologia dell'apparato digerente degli animali

Microbiologia delle acque

Microbiologia veterinaria

Parassitologia veterinaria

Patologia generale comparata

Tecnopatie degli allevamenti intensivi

Tossicologia alimentare

Area n. 6 - *Ingegneristica:*

Costruzioni zootecniche ed elementi di topografia

Edilizia zootecnica

Ergotecnica ed infortunistica

Impiantistica ittica

Meccanica agraria

Meccanizzazione ed impiantistica zootecnica

Progettazione di impianti zootecnici e pianificazione territoriale

Struttura ed impianti per l'industria di trasformazione dei prodotti zootecnici

Tecnica degli impianti di riscaldamento e frigoriferi per l'agricoltura

Tecnologie di smaltimento e di recupero dei residui zootecnici

Tecnologie ed impianti per il controllo ambientale dei ricoveri zootecnici

Tecnologie energetiche nel settore agro-zootecnico

Area n. 7 - *Zootecnica e zoonomica:*

Acquacoltura

Allevamento degli animali da affezione

Allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio

Allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio

Allevamento di invertebrati (bachi da seta, anellidi, chiocciole ed altri)

Allevamenti ovi-caprini

Anatomia degli animali domestici

Anatomia e fisiologia delle specie ittiche

Apicoltura

Approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie dei prodotti di origine animale

Avicoltura

Biochimica applicata

Biometria zootecnica

Citogenetica zootecnica

Coniglicoltura

Ecologia zootecnica

Endocrinologia degli animali

Etnografia e demografia zootecnica

Etologia zootecnica

Fisioclimatologia zootecnica

Fisiologia degli animali domestici

Fisiopatologia della nutrizione animale

Genetica quantitativa

Idrologia a fini ittici

Igiene zootecnica

Immunogenetica zootecnica

Informatica applicata ai sistemi zootecnici

Idronomia ittica

Itticoltura intensiva

Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica

Molluschicoltura e crostaceicoltura

Nutrizione ed alimentazione animale

Tecnica mangimistica

Tecnologia delle produzioni bovine

Tecnologia delle produzioni equine

Tecnologia delle produzioni suine

Vallicoltura

Valutazione morfo-funzionale degli animali in produzione zootecnica

Valutazione nutrizionale degli alimenti e dei sottoprodotti

Zootecnica montana

Zootecnica speciale I

Zootecnica speciale II

Zootecnica tropicale e sub-tropicale

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 18 giugno 1991

Il rettore: FONSECA

91A4209

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 giugno 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Lumezzane dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un elettrodotto a 220 Volts da parte dell'ENEL - zona di Brescia. (Deliberazione n. V/10472).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'ENEL - zona di Brescia, per la realizzazione di un elettrodotto a 220 Volts su area ubicata nel comune di Lumezzane (Brescia), mappale 23, foglio 42, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel dotare del servizio elettrico utenze attualmente prive;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dell'opera in oggetto, dell'ambito territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Lumezzane (Brescia), mappale 23, foglio 42, dell'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Lumezzane (Brescia) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 26 giugno 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: CASTELNOVO

91A4181

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 giugno 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Preseglie dall'ambito territoriale n. 19 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un elettrodotto di media e bassa tensione da parte dell'ENEL - zona di Salò. (Deliberazione n. V/10477).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'ENEL - zona di Salò, per la realizzazione di elettrodotto di media e bassa tensione su area ubicata nel comune di Preseglie (Brescia), mappali 2116, 2190, 7647, 1554, 2122, 2126, 3530, 363, 3615, 1571, 1572, 3629, 1595, 1591, 1560, 2126, 3697, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, in quanto occorrenti a dotare del servizio elettrico la zona;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal

prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 19, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Preseglie (Brescia), mappali 2116, 2190, 7647, 1554, 2122, 2126, 3530, 363, 3615, 1571, 1572, 3629, 1595, 1591, 1560, 2126, 3697, dall'ambito territoriale n. 19 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 19, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Preseglie (Brescia) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 26 giugno 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: CASTELNOVO

91A4182

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 giugno 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Campodolcino dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un tronco di strada da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. V/10476).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'amministrazione comunale di Campodolcino (Sondrio) per la realizzazione di tronco di strada su area ubicata nel comune di Campodolcino (Sondrio), mappali 4 (parte), 5 (parte), foglio 25, mappale 774 (parte), foglio 17, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *d)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Preso atto della deliberazione della giunta comunale di Campodolcino n. 11, prot. 231, del 28 gennaio 1991;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nel soddisfare esigenze agro-silvo-pastorali e di sviluppo turistico dell'intera area;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal

prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opère;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Campodolcino (Sondrio), mappali 4 (parte), 5 (parte), foglio 25, mappale 774 (parte), foglio 17, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Campodolcino (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 26 giugno 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: CASTELNOVO

91A4183

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 giugno 1991.

Stralcio di un'area ubicata nei comuni di Villa di Tirano e Aprica dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un elettrodotto a media e bassa tensione da parte dell'ENEL - zona di Sondrio. (Deliberazione n. V/10469).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'ENEL - zona di Sondrio, per la realizzazione di elettrodotto media e bassa tensione, su area ubicata nel comune di Villa di Tirano (Sondrio), mappali 144, 243, 279, 280, 283, 284, 286, 292, 294, 289, 290, 291, 282, 288, 262, 281, 261, 219, 218, 217, 215, foglio 71, mappali 150, 153, 151, 193, 69, 60, 116, 128, 27, 249, 256, 29, 72, 30, 32, 34, foglio 72, mappali 100, 117, 138, 122, 147, foglio 77, mappali 185, 279, 281, 282, 285, 286, 287, 288, 289, 291, 299, 277, 336, 337, 340, 341, 368, 81, 82, 386, 163, 293, 196, 297, 302, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 317, 318, 319, 321, 372, 210, 211, 212, 213, 214, 315, 322, 323, 324, 325, 353, 354, 126, 226, 229, 231, 369, 16, foglio 78, mappali 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 41, 441, 459, 338, 187, 192, 193, 450, 452, 90, 100, 102, 46, 424, 121, 425, foglio 79, e su area ubicata nel comune di Aprica (Sondrio), mappali 8, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 160, 161, 162, 157, 158, 159, 294, 295, 548, foglio 9, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed

inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel dotare del servizio elettrico utenze attualmente prive;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Villa di Tirano (Sondrio), mappali 144, 243, 279, 280, 283, 284, 286, 292, 294, 289, 290, 291, 282, 288, 262, 281, 261, 219, 218, 217, 215, foglio 71, mappali 150, 153, 151, 193, 69, 60, 116, 128, 27, 249, 256, 29, 72, 30, 32, 34, foglio 72, mappali 100, 117, 138, 122, 147, foglio 77, mappali 185, 279, 281, 282, 285, 286, 287, 288, 289, 291, 299, 277, 336, 337, 340, 341, 368, 81, 82, 386, 163, 293, 196, 297, 302, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 317, 318, 319, 321, 372, 210, 211, 212, 213, 214, 315, 322, 323, 324, 325, 353, 354, 126, 226, 229, 231, 369, 16, foglio 78, mappali 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 41, 441, 459, 338, 187, 192, 193, 450, 452, 90, 100, 102, 46, 424, 121, 425, foglio 79, e l'area ubicata nel comune di Aprica (Sondrio), mappali 8, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 160, 161, 162, 157, 158, 159, 294, 295, 548, foglio 9, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Villa di Tirano (Sondrio) e del comune di Aprica (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 26 giugno 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: CASTELNOVO

91A4184

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 giugno 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Caspoggio dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione da parte della soc. Caspoggio 3000 S.r.l. di un impianto seggiovia biposto in sostituzione di un impianto monoposto sul medesimo tracciato. (Deliberazione n. V/10473).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata da soc. Caspoggio 3000 S.r.l. per la realizzazione di impianto seggiovia biposto in sostituzione di impianto esistente su area ubicata nel comune di Caspoggio (Sondrio), mappali 860, 541, 540, 876, 545, 544, 539, 543, 614, 613, 615, 616, 622, 629, 628, 791, 633, 681, 682, 683, 722, 635, 634, 630, 877, 684, 631, 685, 894, 893, 879, 621, 627, 546, foglio 5, mappali 745, 585, 272, foglio 8, mappali 3, 31, 89, 98, 102, 104, foglio 10, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettere *d)* e *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nella sostituzione di impianto monoposto con impianto di risalita biposto;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere sull'ambiente e del posizionamento delle stesse sul medesimo tracciato dell'esistente;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Caspoggio (Sondrio), mappali 860, 541, 540, 876, 545, 544, 539, 543, 614, 613, 615, 616, 622, 629, 628, 791, 633, 681, 682, 683, 722, 635, 634, 630, 877, 684, 631, 685, 894, 893, 879, 621, 627, 546, foglio 5, mappali 745, 585, 272, foglio 8, mappali 3, 31, 89, 98, 102, 104, foglio 10, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Caspoggio (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 26 giugno 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: CASTELNOVO

91A4185

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 giugno 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Fonteno dall'ambito territoriale n. 14 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una strada-pista forestale da parte di Facchinetti Flaminio ed altri. (Deliberazione n. V/10474).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata da Facchinetti Flaminio ed altri per la realizzazione di strada-pista forestale su area ubicata nel comune di Fonteno (Bergamo), mappale 936, fogli 9, 4, mappali 2370, 925, 923, 935, foglio 4, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 14, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nella realizzazione di strada-pista forestale;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto delle opere sull'ambiente e dell'utilità pubblica e sociale delle stesse;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 14, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Fonteno (Bergamo), mappale 936, fogli 9, 4, mappâli 2370, 925, 923, 935, foglio 4, dall'ambito territoriale n. 14 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 14, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Fonteno (Bergamo) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 26 giugno 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: CASTELNOVO

91A4186

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 giugno 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Mello dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la ristrutturazione di baite dell'Alpe Visogno da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. V/10475).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune di Mello (Sondrio) per la realizzazione di ristrutturazione baite Alpe Visogno su area ubicata nel comune di Mello (Sondrio), mappali 1, 2, foglio 1, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nel soddisfacimento igienico sanitario degli alpeggiatori nella stagione estiva durante la transumanza;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del mantenimento delle caratteristiche tipiche delle costruzioni rurali di montagna anche a seguito della ristrutturazione;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Mello (Sondrio), mappali 1, 2, foglio 1, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Mello (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 26 giugno 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: CASTELNOVO

91A4187

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi 5 luglio 1991 concernente: «Adeguamento delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana. (Provvedimento n. 19/1991)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 165 del 16 luglio 1991).

Al punto 1) della deliberazione citata in epigrafe, riportato alla pagina 21, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «1) Con l'applicazione del criterio stabilito al punto 3.1.6 del provvedimento CIP del 24 dicembre 1988, tutte le tariffe dei gas provenienti da...», si legga: «1) Con l'applicazione del criterio stabilito al punto 3.1.6 del provvedimento CIP *n. 24 del* 9 dicembre 1988, tutte le tariffe dei gas provenienti da...».

91A4217

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla circolare del Ministero dell'interno 13 agosto 1991, F.L. n. 26/91, concernente: «Controllo dei certificati di conto consuntivo». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 208 del 5 settembre 1991)

Nell'allegato 4 alla circolare citata in epigrafe, concernente i valori di controllo dei dati dei quadri 14-15 del conto consuntivo delle comunità montane, sono apportate le seguenti rettifiche alle sottoindicate pagine della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale:*

alla pag. 20, nell'ultimo riquadro della seconda colonna, la cifra riportata sotto VAL. MASSIMO in luogo di: «*10.000*», deve leggersi ed intendersi: «*100*»;

alla pag. 21, nell'ultimo riquadro della seconda colonna, la cifra riportata sotto VAL. MASSIMO in luogo di: «*100*», deve leggersi ed intendersi: «*10*».

91A4253

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
	- annuale	L. 800.000
Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200